



COMUNE DI BOVEZZO

PROVINCIA DI BRESCIA

Servizi Gestione Territorio e Sue Risorse

REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

aggiornato alle disposizioni del D.lgs. 116/2020

Approvato con delibera di C.C. n.° 24 del 27/04/2016

Modificato con delibera di C.C. n.° 4 del 28/02/2018

Modificato con delibera di C.C. n.° 11 del 22/04/2022

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI	4
Capo I – Principi Generali	4
Art. 1 – Oggetto del Regolamento.....	4
Art. 2 – Adeguamento a norme nazionali e/o regionali.....	4
Art. 3 – Definizioni	4
Art. 4 – Classificazione rifiuti	5
Art. 5 – Rifiuti non soggetti alle norme del presente Regolamento	6
Art. 6 – Condizioni generali per l’esercizio del servizio.....	6
Art. 7 – Informazione all’utenza.....	7
Capo II – Disposizioni generali	7
Art. 8 – Area di espletamento del servizio	7
Art. 9 – Estensione aree incluse dal servizio.....	7
Art. 10 – Centro di Raccolta Comunale.....	7
Capo III – Servizio di raccolta dei rifiuti urbani presso il Centro di Raccolta Comunale ..	7
Art. 11 – Definizione di Centro di Raccolta Comunale.....	7
Art. 12 – Finalità.....	7
Art. 13 – Principi generali.....	8
Art. 14 – Tipologie di rifiuti raccolti e modalità di conferimento.....	8
Art. 15 – Caratteristiche dei contenitori per la raccolta dei rifiuti.....	10
Art. 16 – Accesso al Centro di Raccolta Comunale	10
Art. 17 – Requisiti e obblighi per l'accesso delle utenze domestiche.....	11
Art. 18 – Requisiti e obblighi per l'accesso delle utenze non domestiche.....	11
Art. 19 – Sorveglianza	11
Art. 20 – Divieti.....	12
Capo IV – Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani	12
TITOLO II – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO	12
Capo I – Rifiuti urbani non oggetto di raccolta differenziata.....	12
Art. 27 – Generalità.....	12
Art. 28 – Raccolta rifiuti urbani interni (secco non riciclabile)	12
Art. 29 – Raccolta dei rifiuti urbani ingombranti	13
Art. 30 – Conferimento nei cassonetti di rifiuti indifferenziati (secco non riciclabile).....	13
Capo II – Raccolta differenziata dei rifiuti urbani	14
Art. 31 – Raccolta differenziata dei rifiuti urbani.....	14
Art. 32 – Raccolta differenziata della frazione organica.....	15
Art. 33 – Raccolta differenziata della frazione verde (erba, foglie, ramaglie e scarti di potature)...	16
Art. 35 – Raccolta differenziata di fusti e cassette di plastica.....	17
Art. 36 – Raccolta differenziata dei materiali ferrosi	17
Art. 37 - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e raccolta rifiuti	17
Art. 38 - Attività di volantinaggio	17
Art. 39 - Carcasse di animali.....	18
Art. 40 - Rifiuti contenenti amianto.....	18
Art. 41 - Obbligo dei frontisti delle strade in caso di nevicata.....	18

Art. 42 – Raccolta differenziata del legno	18
Art. 43 – Raccolta e recupero di inerti da piccole demolizioni ed attività edilizie domestiche	18
Art. 44 – Raccolta differenziata dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)	18
Art. 45 – Raccolta pile, farmaci, T/F, neon, vernici, solventi, imballaggi pericolosi, accumulatori al piombo.....	19
Art. 46 – Raccolta differenziata di oli minerali e vegetali esausti	19
Art. 47 – Raccolta differenziata del vestiario in disuso e degli stracci	19
Capo III – Rifiuti urbani provenienti dallo spazzamento e dal rinvenimento stradale o in altri siti pubblici (rifiuti esterni).....	20
<i>Capitolo I – Igiene Urbana</i>	20
Art. 48 – Spazzamento e rinvenimento stradale	20
Art. 49 – Installazione e uso dei cestini porta rifiuti	20
Art. 50 – Altri servizi di pulizia.....	20
Art. 51 – Pulizia dei contenitori	20
Art. 52 – Smaltimento rifiuti scaricati abusivamente	21
<i>Capitolo II - Obbligo dei privati</i>	21
Art. 53 – Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati di proprietà privata .	21
Art. 54 – Aree occupate da esercizi pubblici, spettacoli viaggianti, manifestazioni	21
Art. 55 – Carico, scarico e trasporto di merci e materiali e defissione dei manifesti.....	22
Art. 56 – Pulizia delle caditoie stradali	22
Art. 57 – Aree occupate da cantieri.....	22
Art. 58 – Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche.....	22
Art. 59 – Pulizia delle aree adibite a spettacoli di tipo saltuario	23
Art. 60 – Pulizia dei mercati, banchi di vendita all’aperto e chioschi	23
Art. 61 – Esercizi stagionali.....	23
TITOLO III - SANZIONI	23
Capo I – Divieti	23
Art. 62 – Divieti generali	23
Capo II – Controlli e sanzioni.....	24
Art. 63 – Vigilanza sul servizio	24
Art. 64 – Sanzioni.....	24
Art. 65 – Entrata in vigore	26
Modello B	27
ALLEGATO L-quater parte IV del Codice Ambientale	28
ALLEGATO L- quinquies parte IV del Codice Ambientale	29
ALLEGATO L-quinquies parte IV del Codice Ambientale	28

TITOLO I – PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I – Principi Generali

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento, conformemente alla parte IV del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152, disciplina la fase del conferimento da parte degli utenti, della raccolta, del trasporto, del recupero e dello smaltimento:

1. dei rifiuti urbani non pericolosi (interni)
2. dei rifiuti urbani, provenienti dallo spazzamento di strade o altri luoghi pubblici (esterni);
3. dei rifiuti pericolosi di produzione domestica avviati allo smaltimento.

Nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, il presente regolamento disciplina in particolare:

- a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una diversificata ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2 del D.Lgs n. 152/2006;
- e) le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche;
- f) la collaborazione delle associazioni di volontariato e la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni nell'attività di gestione dei rifiuti urbani;

Le disposizioni del presente si applicano, ove compatibili, anche alle utenze non domestiche che, ai sensi dell'art. 238 comma 10 del D.Lgs. 152/2006, abbiano formalmente comunicato nei termini di legge al Comune ed al Gestore di avvalersi di un soggetto privato autorizzato per l'avvio al recupero dei propri rifiuti.

Art. 2 – Adeguamento a norme nazionali e/o regionali

Nel presente Regolamento si intendono comunque recepite le modificazioni e/o integrazioni rese obbligatorie da successive leggi nazionali o regionali in materia, che abbiano un sufficiente quadro di dettaglio da renderne possibile la loro applicazione immediata senza far luogo a nessuna deliberazione di adattamento. Fanno eccezione le norme che facciano ricorso espressamente ad obblighi di modificazione da apportare al Regolamento o che presentino il carattere della norma programmatica.

In tale ultima fattispecie incombe l'obbligo di apportare gli opportuni adattamenti entro il termine massimo di mesi sei dalla data di entrata in vigore della nuova previsione.

Art. 3 – Definizioni

Valgono le definizioni di cui all'art. 183 e all'art. 218 del D.Lgs. 152/2006, opportunamente integrate dalle seguenti:

utenza domestica (UD): tutti i nuclei familiari residenti o domiciliati nel territorio comunale di Bovezzo e quelli che mantengono a disposizione un alloggio o un'abitazione nel territorio (compresi i proprietari di seconde case non residenti in Comune di Bovezzo);

utenza non domestica (UND): tutte le comunità, le associazioni di volontariato, le attività commerciali, professionali e le attività produttive e dei servizi in genere, elencate nell'allegato L-quinquies parte IV del Codice Ambientale, con sede sul territorio comunale di Bovezzo, che producono rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater;

conferimento: le operazioni e modalità attraverso cui i rifiuti vengono trasferiti dai luoghi di produzione ai dispositivi e alle attrezzature o alle strutture di raccolta, ovvero consegnati a trasportatore debitamente autorizzato;

bonifica: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto della stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limiti conformi all'utilizzo previsto di un'area;

messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;

cernita: operazione di selezione dei materiali di rifiuto ai fini del riciclaggio, della riutilizzazione, del trattamento differenziato e/o del recupero di una o più frazioni merceologicamente omogenee presenti nel rifiuto conferito;

trattamento intermedio: operazioni comportanti modificazioni chimico-fisiche della natura o conformazione del rifiuto tal quale, finalizzate a consentirne una più idonea eliminazione, ovvero atte a renderne possibile il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione, compreso l'incenerimento;

mini isole o punti isola: insieme di contenitori stradali per la raccolta, accessibili in qualsiasi momento;

centro di raccolta comunale: area attrezzata al ricevimento di rifiuti urbani o loro frazioni che non prevede l'installazione di strutture tecnologiche o processi di trattamento;

spazzamento stradale: le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti su strade ed aree pubbliche, o su strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, o sulle rive dei corsi d'acqua;

trasporto: le operazioni di trasferimento dei rifiuti dal luogo di produzione a quello di riutilizzo, riciclaggio, recupero, trattamento, smaltimento;

Imballaggio: il prodotto, composto da materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere utilizzati allo stesso scopo.

Art. 4 – Classificazione rifiuti

Le classificazioni del presente Regolamento sono quelle di cui all'art.184 del D.Lgs. 152/2006 in cui i rifiuti vengono così suddivisi: secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Rifiuti urbani:

Sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del D.Lgs. 152/2006:

- 1) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- 2) indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies parte IV del Codice Ambientale;
- 3) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- 4) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- 5) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- 6) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3), 4) e 5).

Ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera b-sexies), i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

Rifiuti speciali:

Sono rifiuti speciali i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 3:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- i) i veicoli fuori uso.

Tutti i rifiuti speciali non possono essere gestiti dal pubblico servizio e dovranno essere obbligatoriamente ricondotti, a cura e spese dei produttori, presso le discariche autorizzate.

Rifiuti pericolosi:

Sono rifiuti pericolosi quelli che recano una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

Solamente i rifiuti pericolosi prodotti dalle sole utenze domestiche elencati all'art. 12 comma a) del presente Regolamento possono essere smaltiti per mezzo del normale servizio di raccolta comunale dei rifiuti urbani; i restanti rifiuti pericolosi, invece, dovranno essere obbligatoriamente ricondotti, a cura e spese dei produttori, presso le discariche autorizzate.

Art. 5 – Rifiuti non soggetti alle norme del presente Regolamento

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle tipologie di rifiuto di cui all'art. 185 del D.Lgs. 152/2006. (limiti al campo di applicazione)

Per quanto concerne le terre e le rocce di scavo sono assunte le disposizioni di cui al D.M. 10 agosto 2012 n. 161.

Art. 6 – Condizioni generali per l'esercizio del servizio

Le attività disciplinate nel presente Regolamento devono essere esercitate nel rispetto delle seguenti condizioni generali:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, per l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- e) devono essere promossi, con l'osservanza dei criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia.

Il Comune di Bovezzo promuoverà la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare raccolte differenziate intese al recupero di materiali e/o energia. Ciò dovrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente.

Art. 7 – Informazione all’utenza

Potranno essere promosse campagne di informazione dell’utenza su:

- tipologie di rifiuti per cui sono attivate le raccolte differenziate;
- finalità e modalità di effettuazione dei servizi;
- destinazioni delle frazioni recuperate;
- obblighi, doveri e sanzioni associate alle modalità di conferimento dei rifiuti.

In particolar modo ciò potrà avvenire:

- mediante adesivi posizionati sui contenitori per la raccolta;
- mediante comunicati stampa;
- mediante volantini e/o opuscoli consegnati direttamente all’utenza interessata;
- mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune.
- mediante la Carta dei Servizi comunale.

Capo II – Disposizioni generali

Art. 8 – Area di espletamento del servizio

I perimetri atti ad individuare gli ambiti territoriali di espletamento del pubblico servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani sono definiti con l’obiettivo di estendere al massimo numero di utenti potenziali la possibilità di usufruire del servizio, compatibilmente con i livelli tecnico-organizzativi e nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.

Il servizio è pertanto garantito in regime di privativa a tutto il territorio Comunale.

Art. 9 – Estensione aree incluse dal servizio

Sarà possibile estendere, previo accordo, il servizio anche ad abitazioni isolate ricadenti sul territorio di comuni contermini, quantunque nelle vicinanze del confine con Bovezzo.

Art. 10 – Centro di Raccolta Comunale

Il Comune di Bovezzo è dotato di un Centro di Raccolta Comunale gestito dall’Ente Gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani: la gestione amministrativa e operativa del Centro di Raccolta Comunale è disciplinata dal seguente Capo III del presente regolamento.

Capo III – Servizio di raccolta dei rifiuti urbani presso il Centro di Raccolta Comunale

Art. 11 – Definizione di Centro di Raccolta Comunale

Ai fini del presente regolamento, per Centro di Raccolta Comunale s’intende quella struttura di supporto ai servizi di raccolta, consistente in un’area attrezzata, custodita ed accessibile in orari stabiliti, destinata al conferimento differenziato, da parte dell’utenza e dei servizi di raccolta sul territorio, di rifiuti urbani. Il Centro di Raccolta Comunale è sito a Bovezzo in via Faini n. 28.

Art. 12 – Finalità

Il servizio di raccolta presso il Centro di Raccolta Comunale è rivolto alle utenze domestiche con accesso consentito per le tipologie di rifiuto previste all’art. 14, con le seguenti finalità:

- a) consentire la raccolta di particolari tipologie di rifiuto urbano non conferibili nei contenitori stradali quali rifiuti pericolosi di provenienza domestica (contenitori a pressione vuoti e contenitori etichettati T/F come ad esempio vernici, inchiostri, adesivi, solventi, prodotti fotochimici, pesticidi, ecc.), rifiuti vegetali, scarti di legno, apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), consumabili per stampa esausti (toner, cartucce, ecc.), materiale ferroso, rifiuti ingombranti, inerti,);
- b) contribuire alla salvaguardia dell’ambiente attraverso il recupero dei rifiuti;
- c) incrementare le tipologie e le quantità di materiali recuperabili raccolti in modo tale da rispettare le previsioni relative alla percentuale di raccolta differenziata di cui all’art. 205,

comma 1, del D.Lgs. 152/2006. A tale scopo sono collocate, all'interno del Centro di Raccolta Comunale, una pesa carrabile per la pesatura dei rifiuti differenziati conferiti dalle utenze domestiche;

- d) attivare forme di sensibilizzazione della popolazione atte ad incrementare la raccolta differenziata.

Per le utenze non domestiche esclusivamente elencate nell'allegato L-quinquies parte IV del Codice Ambientale, che esercitano un'attività economica nel Comune di Bovezzo, l'accesso è consentito per il solo conferimento dei rifiuti urbani indicati nell'allegato L-quater parte IV del Codice Ambientale con le modalità indicate all'art. 14.

Sono escluse le utenze non domestiche che, ai sensi dell'art. 238 comma 10 del D.Lgs. 152/2006, abbiano formalmente comunicato nei termini di legge al Comune e al gestore di avvalersi di un soggetto privato autorizzato per l'avvio al recupero dei propri rifiuti.

Art. 13 – Principi generali

Il Centro di Raccolta Comunale costituisce una stazione intermedia di stoccaggio dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/2006.

Il corretto funzionamento del Centro di Raccolta Comunale si basa sul conferimento dei rifiuti differenziati a partire dal luogo di produzione degli stessi.

Tutti gli utenti dell'area sono tenuti a separare i rifiuti in tipologie omogenee prima del trasporto e del conferimento che deve essere effettuato negli specifici contenitori predisposti presso il Centro di Raccolta Comunale stesso.

Il personale di sorveglianza è tenuto a dare tutte le informazioni necessarie per il corretto conferimento dei rifiuti.

Il Centro di Raccolta Comunale resterà aperto agli utenti in giorni ed orari stabiliti che potranno essere soggetti a modifiche per mutate esigenze o capacità del servizio.

Eventuali modifiche saranno rese note all'utenza interessata.

Art. 14 – Tipologie di rifiuti raccolti e modalità di conferimento

Presso il Centro di Raccolta Comunale possono essere conferiti i rifiuti indistinti ingombranti e le frazioni di rifiuti urbani per le quali si sia individuata una concreta possibilità di recupero, riciclaggio, riutilizzo o smaltimento differenziato.

Gli utenti hanno l'obbligo di conferire le diverse tipologie di rifiuto negli specifici contenitori, identificati con apposita segnaletica.

Il Centro di Raccolta Comunale rappresenta il punto di raccolta, tramite conferimento diretto, a cura del produttore, di:

- a) Rifiuti indistinti "ingombranti" o "imballaggi in materiali misti" che devono essere conferiti nel rispetto delle norme riportate al TITOLO II, Capo I, relativo alla gestione del rifiuto non oggetto di raccolta differenziata. Al fine di ridurre la quantità di rifiuto indistinto avviato allo smaltimento, nel contenitore denominato per "rifiuti ingombranti" possono essere conferite solo le seguenti tipologie di rifiuto se per le stesse non è stato attivato alcun servizio specifico di raccolta differenziata:

1. rifiuti ingombranti intesi come beni di consumo durevoli, di arredamento o di uso comune quali armadi, tavoli, giocattoli di grandi dimensioni, valigie voluminose, mobili, divani, sedie, poltrone, reti e strutture dei letti, biciclette, assi da stiro, lampadari, ecc.;
2. tipologie della frazione secca dei rifiuti urbani che, per dimensione o quantità, risultano essere di impossibile o disagiata conferimento nei contenitori stradali messi a disposizione per la raccolta dei rifiuti interni indistinti non ingombranti (cassonetti stradali).

Il conferimento dei rifiuti indistinti nei contenitori denominati "rifiuti ingombranti" o "imballaggi in materiali misti" deve avvenire secondo quanto specificato all'art. 29 del presente Regolamento e con le seguenti modalità:

1. deve essere ridotta il più possibile la volumetria del rifiuto;

2. nel caso di rifiuti composti da materiali diversi, l'utente è tenuto, se possibile, a separare prima del conferimento le frazioni merceologiche per le quali è attivo un servizio di raccolta differenziata.
- b) Frazioni di rifiuto destinate alla raccolta differenziata: le seguenti tipologie di rifiuto devono essere conferite nel rispetto delle norme riportate al TITOLO II, Capo II, relativo alla gestione della raccolta differenziata:
1. rifiuti vegetali provenienti dalla manutenzione del verde pubblico e privato, di cui all'art. 33;
 2. carta e cartone (imballaggi primari e secondari e altri manufatti purché monomateriali) di cui all'art. 34;
 3. plastica (imballaggi primari e secondari e altri manufatti purché monomateriali) di cui agli artt.34 e 35;
 4. vetro (imballaggi primari e secondari e altri manufatti purché monomateriali) di cui all'art. 34;
 5. materiali ferrosi, di cui all'art. 36;
 6. scarti di legno, di cui all'art. 37;
 7. pneumatici usati;
 8. rifiuti inerti derivanti da piccole demolizioni ed attività edilizie domestiche, di cui all'art. 43;
 9. rifiuti da apparecchiature elettroniche (frigoriferi, frigocongelatori, congelatori, televisori e monitor – cosiddetti RAEE) di provenienza domestica, di cui all'art. 44;
 10. rifiuti con caratteristiche di pericolosità di provenienza domestica, di cui all'art. 45:
 - pile e batterie di pile;
 - farmaci scaduti, inutilizzati o avariati;
 - accumulatori al piombo esausti;
 - prodotti e contenitori etichettati "T" e/o "F";
 - lampade a scarica e tubi catodici ("neon");
 - vernici, solventi, imballaggi pericolosi;
 11. oli minerali e relativi filtri, grassi, vegetali e animali, esausti di provenienza domestica, di cui all'art. 46;
 12. toner e cartucce esauste di stampanti;

L'utenza che intende conferire i propri rifiuti al Centro di Raccolta Comunale deve sempre rivolgersi al personale addetto all'accettazione per le indicazioni relative allo scarico, nonché esibire, se richiesta, l'idonea documentazione prevista dalla legislazione vigente (chiave elettronica, autorizzazione al trasporto dei rifiuti, documento di riconoscimento, visura camerale, ecc.).

La modalità di conferimento dei rifiuti domestici, indicati nell'allegato L-quater parte IV del Codice Ambientale, prodotti dalle utenze non domestiche elencate nell'allegato L-quinquies parte IV del Codice Ambientale, che esercitano un'attività economica nel Comune di Bovezzo, deve essere compatibile con l'organizzazione e le capacità di raccolta del servizio pubblico, come di seguito indicato:

1. il conferimento di rifiuti prodotti in quantità paragonabili a quelle dei rifiuti domestici può essere effettuato utilizzando i contenitori stradali nel rispetto delle norme previste per tale servizio di raccolta e delle condizioni di esonero dall'obbligo del formulario di trasporto dei rifiuti, ai sensi dell'art. 193, comma 5, del D.Lgs. 152/2006;
2. il conferimento di rifiuti prodotti in quantità superiori a quelle dei rifiuti domestici e nelle condizioni di obblighi di legge per il di trasporto dei rifiuti, ai sensi dell'art. 193, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, deve essere effettuato secondo una delle seguenti modalità:
 - 2.a) **conferimento diretto presso il Centro di Raccolta Comunale**: l'utenza non domestica è tenuta ad utilizzare tale modalità nel caso in cui non sia attivo il servizio di

raccolta a domicilio o se, a seguito delle valutazioni di cui al punto precedente, non sia applicabile tale modalità di raccolta alla specifica realtà aziendale;

- 2.b) **raccolta a domicilio:** l'utenza non domestica potrà richiedere l'attivazione di tale modalità di raccolta nel caso in cui, a seguito delle valutazioni condotte dal Comune e dall'Ente Gestore, il prelievo a domicilio dei rifiuti sia compatibile con l'organizzazione del servizio di nettezza urbana. L'attivazione della raccolta a domicilio, potrà essere organizzata prevedendo il conferimento in appositi contenitori/bidoni, con ritiro del materiale con frequenza da stabilire e, comunque, adeguata alla necessità delle utenze e del servizio pubblico previa formalizzazione in apposita Convenzione con l'Ente, l'utente ed il Gestore. L'attivazione della raccolta a domicilio comporta l'esclusione della possibilità di conferimento dei rifiuti presso l'Isola Ecologica;
- 2.c) **raccolta privata a domicilio:** qualora, a seguito delle valutazioni condotte dal Comune e dal Gestore, l'attivazione della raccolta a domicilio risulti non compatibile con l'organizzazione del servizio di nettezza urbana, l'utenza può avvalersi, ai sensi dell'art. 238 comma 10 del D.Lgs. 152/2006, di un soggetto privato autorizzato per l'avvio al recupero dei propri rifiuti.

Le utenze non domestiche elencate nell'allegato L-quinquies parte IV del Codice Ambientale che abbiano optato, ai sensi dell'art. 238 comma 10 del D.Lgs. 152/2006, di avvalersi di un soggetto privato autorizzato per l'avvio al recupero dei propri rifiuti devono attenersi ai seguenti obblighi:

- a) i rifiuti urbani devono essere differenziati e tenuti all'interno dei locali, o relative pertinenze, dell'immobile di produzione fino al momento del conferimento al soggetto privato autorizzato per l'avvio al recupero con possibilità di esposizione su suolo pubblico esclusivamente previo accordo con l'amministrazione comunale;
- b) i rifiuti urbani devono essere conservati in modo tale da evitare qualsiasi dispersione di liquidi e di odori, in modo ordinato e per un periodo di tempo limitato, tale da non recare pregiudizi di natura igienico/sanitaria e comunque da non determinare situazioni di degrado e/o abbandono;
- c) i rifiuti urbani avviati a recupero concorrono alla determinazione della percentuale di raccolta differenziata del Comune.

In ogni caso, i rifiuti dovranno essere separati per tipologie omogenee in base alle modalità di raccolta del servizio pubblico.

I rifiuti di qualsiasi tipologia prodotti da utenze non domestiche che non sono state inserite nel suddetto allegato L-quinquies (come ad es. le imprese edili, le ditte di giardinaggio, le attività industriali) si configurano come rifiuti speciali e pertanto non possono essere gestiti dal pubblico servizio ma dovranno essere obbligatoriamente ricondotti, a cura e spese dei produttori, presso le discariche autorizzate.

Art. 15 – Caratteristiche dei contenitori per la raccolta dei rifiuti

Fatti salvi i requisiti in materia igienico-sanitaria e di sicurezza, i contenitori presenti nel Centro di Raccolta Comunale dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- a) essere dotati di cartelli con scritte ben leggibili riportanti la tipologia di materiale cui i contenitori sono destinati;
- b) essere di facile accesso all'utenza;
- c) essere di facile accesso per la loro movimentazione e/o svuotamento da parte degli addetti.

Art. 16 – Accesso al Centro di Raccolta Comunale

Il Centro di Raccolta Comunale è recintata ed accessibile attraverso aperture automatizzate e/o movimentate dall'operatore dell'Ente Gestore.

Il personale e i mezzi dei servizi comunali possono accedere al Centro di Raccolta Comunale per il conferimento dei rifiuti urbani raccolti sul territorio.

I giorni e gli orari di apertura al pubblico del Centro di Raccolta Comunale, esposti all'ingresso mediante apposito cartello, sono stabiliti dal Comune e sono inoltre rilevabili dal sito internet comunale al link <http://www.comune.bovezzo.bs.it>

Il Centro di Raccolta Comunale rimane chiuso nei giorni festivi infrasettimanali.

L'accesso è consentito, con le modalità stabilite dal Comune, ai seguenti soggetti:

- a) mezzi e personale dei servizi manutentivi del Comune;
- b) privati cittadini (utenze domestiche) in possesso dei requisiti di cui all'art. 17;
- c) mezzi di ditte, aziende o altre attività economiche, produttrici di rifiuti urbani (utenze non domestiche) in possesso dei requisiti di cui all'art. 18.

Art. 17 – Requisiti e obblighi per l'accesso delle utenze domestiche

Fatto salvo quanto previsto dal presente regolamento, sono ammessi al conferimento presso il Centro di Raccolta Comunale solo i cittadini residenti nel Comune di Bovezzo, o titolati a produrli presso locali e superfici ubicate sul territorio del Comune di Bovezzo, e regolarmente iscritti al ruolo per il pagamento della tassa rifiuti e dotati di apposito dispositivo per l'accesso al servizio (chiavetta) e servizi, fermo restando l'obbligo di conferire in proprio esclusivamente rifiuti urbani di provenienza domestica.

L'inosservanza dei precedenti obblighi sarà punita conformemente a quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 18 – Requisiti e obblighi per l'accesso delle utenze non domestiche

Fatto salvo quanto previsto dal presente regolamento, sono ammesse al conferimento presso il Centro di Raccolta Comunale solo le utenze non domestiche elencate nell'allegato L-quinquies parte IV del Codice Ambientale, con sede nel Comune di Bovezzo in possesso dei seguenti requisiti, fermo restando l'obbligo di conferire esclusivamente rifiuti urbani indicati nell'allegato L-quater parte IV del Codice Ambientale prodotti presso la propria unità locale, sede o domicilio:

- a) regolare iscrizione a ruolo per il pagamento del tributo per il tipo di attività o lavorazione da cui provengono i rifiuti oggetto del conferimento;
- b) possesso della chiave elettronica;
- c) rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente in merito al trasporto dei rifiuti.

L'assenza di uno dei precedenti requisiti impedisce l'accesso al Centro di raccolta.

L'inosservanza dei precedenti obblighi sarà punita conformemente a quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 19 – Sorveglianza

Il Centro di Raccolta Comunale sarà vigilato da personale addetto dell'Ente Gestore del servizio, munito di identificativo di riconoscimento al fine di:

- a) evitare l'abbandono dei rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
- b) evitare che gli utenti conferiscano tipologie di rifiuti in contenitori o siti adibiti alla raccolta di altre tipologie di rifiuti;
- c) evitare che vengano arrecati danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori e a quant'altro presente nel Centro di Raccolta Comunale di proprietà del Comune e/o dell'ente Gestore;
- d) sensibilizzare l'utenza ad un corretto e maggiore conferimento differenziato dei rifiuti.

L'incaricato alla sorveglianza dovrà:

- a) compilare le scritture ambientali nei casi previsti dalla legge;
- b) controllare che vengano rispettate le modalità di conferimento dei rifiuti di cui all'art. 14 e fornire tutte le informazioni necessarie affinché ciò si realizzi conformemente a quanto previsto dal presente regolamento;
- c) controllare che vengano rispettati i requisiti per l'accesso da parte delle utenze di cui agli artt. 17 e 18, con particolare riferimento alla verifica della documentazione di autorizzazione e al rispetto di quanto prescritto nella stessa;
- d) effettuare la regolare apertura e chiusura del Centro di Raccolta Comunale secondo gli orari stabiliti;

- e) mantenere pulita l'area del Centro di Raccolta Comunale e farla pulire all'utenza che si rendesse responsabile dell'imbratto del suolo durante le operazioni di conferimento dei propri rifiuti;
- f) redigere una relazione periodica in cui vengano riportati i dati delle quantità di materiali conferiti e/o prelevati dal Centro di Raccolta Comunale;
- g) segnalare agli uffici comunali competenti ogni violazione del regolamento;
- h) segnalare agli uffici comunali competenti qualsiasi disfunzione venga rilevata sia essa riferita alle strutture, attrezzature, contenitori o all'organizzazione e funzionalità dei servizi.

Art. 20 – Divieti

È fatto espresso divieto di:

- a) conferire rifiuti prodotti in altri Comuni, salvo specifiche autorizzazioni rilasciate dal Comune di Bovezzo per particolari attività che verranno identificate con apposito provvedimento da parte dell'Amministrazione Comunale;
- b) arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori e quant'altro presente presso il Centro di Raccolta Comunale;
- c) abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di rifiuti fuori dall'area del Centro di Raccolta Comunale;
- d) abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di materiali fuori dai contenitori presenti presso il Centro di Raccolta Comunale;
- e) introdurre tipologie di rifiuti diversi dalla destinazione specifica del contenitore, in particolare le frazioni di rifiuto destinate alla raccolta differenziata nel contenitore per i rifiuti indistinti "ingombranti" od "imballaggi in materiali misti";
- f) effettuare qualsiasi forma di cernita e prelievo del materiale conferito salvo che da parte del personale autorizzato;
- g) imbrattare il suolo durante le operazioni di conferimento dei propri rifiuti.

La violazione dei precedenti divieti sarà punita conformemente a quanto previsto dal presente regolamento.

Capo IV – Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani

Art. 21-22-23-24-25-26 - ABROGATI IN SEGUITO ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 116/2020

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Capo I – Rifiuti urbani non oggetto di raccolta differenziata

Art. 27 – Generalità

I rifiuti urbani interni non ingombranti (secco non riciclabile) prodotti dalle sole utenze non domestiche elencate nell'allegato L-quinquies parte IV del Codice Ambientale, fatto salvo il rispetto delle norme previste per le condizioni di esonero dall'obbligo del formulario di trasporto dei rifiuti, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 152/2006, che non sono oggetto di raccolta differenziata, devono essere conferiti entro sacchetti di plastica ben sigillati, a cura del produttore, al normale servizio pubblico di raccolta presso i cassonetti stradali, in modo tale da evitare ogni dispersione.

Art. 28 – Raccolta rifiuti urbani interni (secco non riciclabile)

Il servizio di raccolta dei rifiuti viene effettuato entro il perimetro del Comune di Bovezzo in base a criteri dettati dalle necessità igienico-sanitarie del territorio, dalla economicità del servizio, dalla densità della popolazione e dalla distanza degli utenti dai contenitori.

Il servizio di raccolta dei rifiuti è riservato esclusivamente agli utenti regolarmente iscritti a ruolo nel Comune di Bovezzo.

Ove possibile, la raccolta dei rifiuti solidi urbani indifferenziati (secco non riciclabile) è organizzata tramite contenitori stradali idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste, distribuiti in numero tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, fra il flusso di ciascun ciclo di conferimento ed il flusso di ciascun ciclo di raccolta.

La dimensione di tali rifiuti deve essere compatibile con quella del vano di carico della calotta, atta a garantire l'immissione degli stessi nel contenitore stradale.

Per le utenze non domestiche elencate nell'allegato L-quinquies parte IV del Codice Ambientale, il conferimento di rifiuti urbani prodotti in quantità paragonabili a quelle dei rifiuti domestici può essere effettuato utilizzando i contenitori stradali nel rispetto delle norme previste per tale servizio di raccolta e delle condizioni di esonero dall'obbligo del formulario di trasporto dei rifiuti, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 152/2006.

Il Comune, in casi di particolari necessità e dietro motivata richiesta dei proprietari, può autorizzare il ritiro dei rifiuti anche in luoghi privati.

Tale autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento.

Il soggetto Gestore del servizio, in ogni caso, non assume alcuna responsabilità circa possibili danni e persone o cose in dipendenza di detta autorizzazione.

Gli eventuali contenitori dislocati presso aree private, la pulizia e disinfezione è a carico dei proprietari dell'immobile.

La raccolta presso le utenze non domestiche elencate nell'allegato L-quinquies parte IV del Codice Ambientale dei rifiuti urbani può essere organizzata separatamente rispetto al normale servizio di raccolta, secondo criteri di efficienza ed economicità.

L'impiego di containers scarrabili sarà indicato solamente nei casi di elevati quantitativi di rifiuto prodotti.

Art. 29 – Raccolta dei rifiuti urbani ingombranti

Il conferimento dei rifiuti indifferenziati ingombranti di dimensioni e quantità incompatibili con quelle dei rifiuti di cui al precedente articolo, deve essere effettuato presso il Centro di Raccolta Comunale del Comune di Bovezzo.

Le utenze domestiche possono accedere presso il Centro di Raccolta con proprio mezzo oppure con veicolo di terzi, fermo restando il rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente in merito al trasporto dei rifiuti nel caso in cui tale veicolo sia aziendale.

È necessaria comunque la presenza dell'utente produttore del rifiuto al momento del conferimento in quanto lo stesso dovrà compilare un modulo fornito dal Gestore, contenente le informazioni necessarie per l'accesso.

Art. 30 – Conferimento nei cassonetti di rifiuti indifferenziati (secco non riciclabile)

I contenitori del rifiuto secco indifferenziato, non riciclabile, saranno provvisti di apposita calotta per i conferimenti, accessibile solo dagli utenti del servizio iscritti a ruolo dotati di chiave elettronica. Gli utenti, non appena attivata la propria posizione tributaria presso l'Ufficio Tributi del Comune, devono recarsi presso l'Ufficio Ecologia del Comune al fine di ricevere l'obbligatoria chiave elettronica per il conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati e rifiuti organici.

In caso di smarrimento o di mancato ritiro della chiave elettronica, l'utente è tenuto a darne immediata comunicazione all'Ufficio Ecologia del Comune, che provvederà a consegnarne una nuova a fronte del versamento di un corrispettivo fissato periodicamente con delibera di Giunta comunale.

L'utente potrà richiedere anche una seconda chiavetta per esigenze familiari, corrispondendo il medesimo importo di cui sopra.

I rifiuti solidi urbani esclusi dalla raccolta differenziata (secco non riciclabile) possono essere conferiti nei cassonetti in qualsiasi momento della giornata.

È fatto obbligo agli utenti della zona:

- di servirsi del contenitore più vicino qualora quello scelto risultasse già colmo o non utilizzabile;
- conferire i rifiuti in sacchetti chiusi ed idonei all'uso che ne impediscano la dispersione e previa riduzione volumetrica;

È vietato:

- depositare rifiuti, sia pure raccolti in appositi sacchetti, al di fuori dei cassonetti;
- prelevare dai cassonetti il materiale depositato;
- parcheggiare veicoli a fianco o in prossimità dei contenitori, in modo da ostacolare le operazioni di svuotamento e/o di lavaggio;
- spostare il cassonetto dalla sua collocazione in quanto operazione di competenza del solo personale addetto;
- danneggiare, imbrattare o eseguire scritte o affissioni di manifesti o targhette sulle attrezzature rese disponibili per il conferimento dei rifiuti (cassonetti, bidoni, cestini, cassoni).

È fatto inoltre divieto di conferire nei contenitori stradali:

- rifiuti speciali;
- rifiuti liquidi, anche se in confezioni chiuse;
- ceneri o mozziconi o altri rifiuti in fase di combustione;
- oggetti taglienti o appuntiti, se non opportunamente protetti;
- materiali, metallici e non, che per dimensioni, consistenza od altre caratteristiche possano recare danno ai contenitori, ai mezzi o agli operatori della raccolta;
- rifiuti pericolosi (solventi - acidi - sostanze alcaline - prodotti fotochimici - pesticidi - tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio - apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi - oli e grassi contenenti sostanze pericolose - vernici, inchiostri, adesivi, resine e detersivi contenenti sostanze pericolose - medicinali citotossici e citostatici - batterie ed accumulatori al piombo, al nichel-cadmio e al mercurio - apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti componenti pericolosi - legno contenente sostanze pericolose, cartucce e toner esausti);
- rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (frigoriferi, surgelatori e congelatori, televisori, computer, stampanti e scanner, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori, fotocopiatrici, impianti stereo e casse di amplificazione, mobili ed altri elettrodomestici);
- rifiuti urbani ingombranti;
- materiali da destinarsi alle raccolte differenziate di carta, cartone, plastica, vetro e lattine umido;
- scarti provenienti da attività edilizie, agricole, di giardinaggio e forestali.

Il conferimento dei rifiuti deve essere effettuato presso i contenitori più vicini.

Capo II – Raccolta differenziata dei rifiuti urbani

Art. 31 – Raccolta differenziata dei rifiuti urbani

Per favorire il recupero di materiali, in forma diretta o attraverso successivi trattamenti, la raccolta dei rifiuti urbani avviene separando i flussi per frazioni merceologiche, in funzione delle concrete possibilità di recupero.

Le frazioni merceologiche primariamente interessate alla raccolta differenziata sono: carta e cartone, vetro, alluminio, plastiche, beni durevoli, rifiuti urbani con componenti pericolose, ferro, pneumatici usati, oli esausti, scarti organici di cucine e mense, verde e ramaglie, legno, vestiti usati e stracci, neon esausti, nylon da imballaggi, componenti rimossi di parti consumabili per stampanti e fotocopiatori.

È fatto obbligo ai produttori di rifiuti urbani di conferire separatamente le frazioni dei rifiuti per le quali sono organizzati appositi servizi di raccolta differenziata.

La raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani è organizzata tramite contenitori stradali, distribuiti in numero tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, fra il flusso di ciascun ciclo di conferimento ed il flusso di ciascun ciclo di raccolta.

Per ciascuna tipologia merceologica per la quale risulta attivo il servizio di raccolta differenziata da contenitore stradale è fatto obbligo agli utenti della zona:

- di servirsi del contenitore più vicino qualora quello scelto risultasse già colmo o non utilizzabile;
- di provvedere, dopo l'uso, alla chiusura degli sportelli o dei coperchi dei contenitori.

È inoltre vietato:

- depositare rifiuti, sia pure raccolti in appositi sacchetti, al di fuori dei cassonetti;
- prelevare dai contenitori il materiale depositato;
- conferire rifiuto secco indifferenziato, ancorché richiuso entro sacchetti o sfuso;
- parcheggiare veicoli a fianco o in prossimità dei contenitori, in modo da ostacolare le operazioni di svuotamento e/o di lavaggio;
- danneggiare, imbrattare o eseguire scritte o affissioni di manifesti o targhette sulle attrezzature rese disponibili dall'ente Gestore per il conferimento dei rifiuti (cassonetti, campane e cassoni per le raccolte differenziate);
- spostare il contenitore dalla sua collocazione in quanto operazione di competenza del solo personale addetto.

Art. 32 – Raccolta differenziata della frazione organica

La raccolta dell'umido consente la separazione della componente putrescibile del rifiuto da destinare a trattamento di stabilizzazione e maturazione in impianto di compostaggio.

La raccolta differenziata della frazione organica presso le utenze domestiche residenti nelle zone urbane e nei nuclei abitativi consistenti è organizzata attraverso contenitori stradali disposti sul territorio accanto a quelli per il rifiuto secco indifferenziato.

Tali contenitori, contraddistinti da apposito adesivo identificativo del rifiuto umido, sono muniti di apposita elettroserratura apribile mediante la medesima chiave elettronica utilizzata per accedere alla calotta dei contenitori del rifiuto secco indifferenziato non riciclabile.

I rifiuti organici dovranno essere conferiti nel contenitore entro appositi sacchetti ben chiusi, realizzati con materiali biodegradabili e compostabili al 100% (carta, cartone o bioplastiche);

Il rifiuto organico può essere conferito nei rispettivi contenitori in qualsiasi momento della giornata.

È fatto obbligo agli utenti della zona:

- di servirsi del contenitore più vicino qualora quello scelto risultasse già colmo o non utilizzabile;
- conferire i rifiuti in sacchetti chiusi ed idonei all'uso che ne impediscano la dispersione;

È vietato:

- depositare rifiuti, sia pure raccolti in appositi sacchetti, al di fuori dei cassonetti;
- prelevare dai cassonetti il materiale depositato;
- parcheggiare veicoli a fianco o in prossimità dei contenitori, in modo da ostacolare le operazioni di svuotamento e/o di lavaggio;
- spostare il cassonetto dalla sua collocazione in quanto operazione di competenza del solo personale addetto;
- danneggiare, imbrattare o eseguire scritte o affissioni di manifesti o targhette sui contenitori resi disponibili per il conferimento dei rifiuti.

È fatto inoltre divieto di conferire in tali contenitori stradali:

- rifiuti speciali;
- rifiuti liquidi, anche se in confezioni chiuse;
- ceneri o mozziconi o altri rifiuti in fase di combustione;
- oggetti taglienti o appuntiti, se non opportunamente protetti;

- materiali, metallici e non, che per dimensioni, consistenza od altre caratteristiche possano recare danno ai contenitori, ai mezzi o agli operatori della raccolta;
- rifiuti urbani ingombranti;
- materiali da destinarsi alle raccolte differenziate di carta, cartone, plastica, vetro e lattine;
- scarti provenienti da attività edilizie.

Le utenze non domestiche elencate nell'allegato L-quinquies parte IV del Codice Ambientale che producono rifiuti organici in quantità superiori a quelle dei rifiuti domestici possono richiedere l'attivazione della raccolta a domicilio secondo quanto disposto al precedente art. 14 con le modalità descritte al p.to 2.b) o, qualora, a seguito delle valutazioni condotte dal Comune e dal Gestore, l'attivazione della raccolta a domicilio risulti non compatibile con l'organizzazione del servizio di nettezza urbana con le modalità descritte al p.to 2.c). Per questa tipologia di rifiuto, invece, si esclude la modalità di conferimento descritta al p.to 2.a) del suddetto art. 14 del presente Regolamento.

Art. 33 – Raccolta differenziata della frazione verde (erba, foglie, ramaglie e scarti di patate)

La raccolta degli scarti di erba, foglie, patate di alberi, siepi e arbusti, viene effettuata al fine di ridurre lo smaltimento abusivo e non controllato.

Il conferimento di questa tipologia di rifiuto può essere effettuata presso il Centro di Raccolta Comunale, esclusivamente dalle utenze domestiche e da quelle non domestiche elencate nell'allegato L-quinquies parte IV del Codice Ambientale, con sede/domicilio nel Comune di Bovezzo.

In alternativa, le suddette utenze possono richiedere l'attivazione del servizio a pagamento di ritiro a domicilio degli scarti vegetali attivata in via sperimentale; la raccolta a domicilio è organizzata prevedendo il conferimento in appositi bidoni carrellati forniti al momento dell'adesione, ed il ritiro del materiale viene eseguito con frequenza settimanale nel periodo compreso tra il 1° marzo ed il 30 novembre. L'esposizione del carrellato deve avvenire al civico qualora lo stesso si trovi su pubblica via in luogo raggiungibile con i mezzi del servizio di raccolta o, in caso contrario, il sito espositivo deve essere concordato e approvato dall'Ufficio Tecnico comunale. Al fine di ottimizzare il servizio complessivo, il Comune potrà modificare le caratteristiche del servizio di ritiro a domicilio e le modalità di conferimento a seconda delle modificate esigenze o delle sopravvenute innovazioni tecnologiche del servizio.

Nel caso di piccoli quantitativi provenienti da interventi di potatura e manutenzione di piante da interni, è possibile il conferimento diretto nei contenitori stradali destinati al rifiuto umido solamente previo sminuzzamento e riduzione di volume.

È proibito conferire rifiuti quali erba e/o ramaglie nei restanti cassonetti destinati alla raccolta di rifiuti urbani (secco indifferenziato), in prossimità degli stessi o di altri contenitori destinati alle raccolte differenziate (carta, plastica, vetro).

Tutte le utenze non domestiche che non sono state elencate nell'allegato L-quinquies parte IV del Codice Ambientale, ed in particolare le attività florovivaistiche e di giardinaggio, non possono accedere al Centro di Raccolta Comunale per il conferimento di rifiuti vegetali anche se derivanti da lavori effettuati presso le abitazioni/condomini/aziende con sede nel Comune di Bovezzo; tali rifiuti dovranno essere ricondotti presso le discariche autorizzate autonomamente dalle aziende che hanno eseguito i lavori di manutenzione del verde (Circolare MITE n. 51657 del 14/05/2021).

Possono invece essere conferiti al Centro di Raccolta Comunale:

- a) i rifiuti provenienti esclusivamente dai locali adibiti alla commercializzazione delle attività florovivaistiche svolte in area urbana – o comunque comprese nell'area di espletamento del servizio pubblico (ivi comprese le serre fuori terra);
- b) i rifiuti prodotti da attività agrocolturali ed agroindustriali provenienti esclusivamente dalle superfici dei locali per la commercializzazione al dettaglio dei prodotti dell'attività di trasformazione, comprese nell'area di espletamento del pubblico servizio.

Art. 34 – Raccolta differenziata di carta-cartone, plastica e raccolta multimateriale vetro-lattine

In tutte le zone urbanizzate del territorio è previsto il posizionamento, generalmente affiancati ai cassonetti per la raccolta dei R.S.U. indifferenziati, di campane e cassonetti per la raccolta differenziata di:

- rifiuti cellulosici (carta e cartone);
- imballaggi primari di plastica, vetro e metallo, nella forma multimateriale o monomateriale.

Il Comune potrà modificare le modalità di conferimento di tali tipologie di rifiuti a seconda delle modificate esigenze o delle sopravvenute innovazioni tecnologiche del servizio, nonché organizzare, per determinate tipologie merceologiche e/o utenze particolari, raccolte puntuali a domicilio al fine di ottimizzare il servizio complessivo.

Il conferimento del rifiuto, specialmente per quantitativi consistenti o nel caso di volumi di ingombro non trascurabili (imballaggi primari e secondari e altri manufatti purché monomateriali) deve essere effettuato presso il Centro di Raccolta Comunale nei giorni e negli orari di apertura dello stesso.

Il materiale deve occupare il minor volume possibile, ovvero deve essere conferito, non mescolato ad altri rifiuti, previo taglio ed impaccamento dei cartoni e/o svuotamento e schiacciamento dei contenitori.

Art. 35 – Raccolta differenziata di fusti e cassette di plastica

È fatto obbligo all'utente il conferimento dei fusti e delle cassette di plastica presso il Centro di Raccolta Comunale nei giorni e negli orari di apertura stabiliti per lo stesso.

Art. 36 – Raccolta differenziata dei materiali ferrosi

La raccolta dei materiali ferrosi viene effettuata al fine di ridurre lo smaltimento abusivo e non controllato.

Il conferimento dei materiali ferrosi deve essere effettuato presso il Centro di Raccolta Comunale dove vengono accumulati entro un container scarrabile o depositati su un'area circoscritta in attesa del loro trasporto a smaltimento.

È proibito conferire rifiuti ferrosi nei cassonetti stradali, in prossimità degli stessi o di altri contenitori destinati alle raccolte differenziate.

Art. 37 - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e raccolta rifiuti

Le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, quelle private ad uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, esse devono inoltre essere conservate libere da materiali di scarto, anche se abbandonati da terzi.

In caso di scarico abusivo di rifiuti sulle aree indicate al comma precedente, anche ad opera di terzi e/o di ignoti, il proprietario in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità dell'area, qualora il fatto a lui imputabile sia stato commesso od omesso è obbligato con idoneo provvedimento alla pulizia, bonifica e ripristino delle condizioni originarie dell'area nonché all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente depositati.

Art. 38 - Attività di volantinaggio

Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato distribuire volantini per le strade pubbliche o aperte al pubblico se non nelle forme che prevedono la consegna diretta del volantino nelle mani del destinatario del messaggio, salva diversa previsione di legge.

Le sanzioni, per le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma, saranno a carico dell'autore della violazione in solido con l'intestatario del messaggio.

Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato gettare volantini per le strade pubbliche o aperte al pubblico a mano o tramite veicoli.

L'affissione di volantini sui pali della pubblica illuminazione e/o pali della segnaletica stradale è vietata, salvo espresse autorizzazioni rilasciate dagli uffici competenti.

Art. 39 - Carcasse di animali

Le carogne di animali giacenti su suolo pubblico devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dalla A.S.L. competente o prescritte nel Regolamento Comunale di Igiene e Sanità.

Art. 40 - Rifiuti contenenti amianto

La rimozione e lo smaltimento dei rifiuti (coperture, tettoie, lastre di eternit) contenenti cemento amianto deve avvenire nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n.81/2008, sulla base di un piano di bonifica approvato dal competente servizio A.S.L..

È severamente vietato lo smaltimento e abbandono di materiale contenente amianto su qualsiasi area, pubblica e privata.

Art. 41 - Obbligo dei frontisti delle strade in caso di nevicata

In caso di nevicata con persistenza di neve al suolo, è fatto obbligo, in solido agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, all'allontanamento della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza degli stessi e per tutto il fronte degli stabili da essi abitati. Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un metro e mezzo per l'intero fronte dell'edificio. Il predetto obbligo è finalizzato alla tutela dell'incolumità dei pedoni.

Art. 42 – Raccolta differenziata del legno

La raccolta del legno viene effettuata al fine di ridurre lo smaltimento abusivo e non controllato.

Il conferimento deve essere effettuato esclusivamente presso il Centro di Raccolta Comunale dove il rifiuto viene accumulato entro un container scarrabile od un setto, o depositato su un'area circoscritta, in attesa del trasporto a smaltimento.

È proibito conferire rifiuti di legno nei cassonetti destinati alla raccolta di rifiuti urbani, in prossimità degli stessi o di altri contenitori destinati alle raccolte differenziate.

Art. 43 – Raccolta e recupero di inerti da piccole demolizioni ed attività edilizie domestiche

Il conferimento di questa tipologia di rifiuto viene consentito esclusivamente alle utenze domestiche presso il Centro di Raccolta Comunale dove il rifiuto viene accumulato entro un container scarrabile od un setto, o depositato su un'area circoscritta, in attesa del trasporto in discariche o centri di recupero autorizzati e potranno essere conferiti al Centro nel rispetto di un limite settimanale per utenza pari a 0,2 metri cubi o 200 kg.

È severamente vietato gettarvi materiale contenente amianto che deve essere smaltito, secondo precise normative, da ditte specializzate.

È vietato il conferimento di guaine bituminose, onduline catramate, lastre in cartongesso, materiale isolante, lana di vetro e similari, etc.

Il conferimento dovrà avvenire inderogabilmente previa compilazione dello specifico modello di cui al Modello B del presente regolamento.

Art. 44 – Raccolta differenziata dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

La raccolta delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (frigoriferi, congelatori, condizionatori, monitor, TV, computer, lavatrici, lavastoviglie, fotocopiatrici, stampanti, fax, registratori, stereo, videoregistratori, DVD, elettrodomestici vari, lampade e tubi al neon ecc.) viene consentita esclusivamente alle utenze domestiche.

Il conferimento deve essere effettuato presso il Centro di Raccolta Comunale dove vengono accumulate negli appositi contenitori in attesa del loro trasporto a smaltimento.

È proibito conferire rifiuti ingombranti di tale genere nei cassonetti destinati alla raccolta di rifiuti urbani, in prossimità degli stessi o di altri contenitori destinati alle raccolte differenziate.

Art. 45 – Raccolta pile, farmaci, T/F, neon, vernici, solventi, imballaggi pericolosi, accumulatori al piombo

È proibito conferire i rifiuti urbani con componenti pericolose (pile, farmaci, neon, vernici, solventi, contenitori contaminati, batterie al piombo) nei cassonetti destinati alla raccolta di rifiuti urbani e in prossimità degli stessi.

Il conferimento dei rifiuti pericolosi deve essere effettuato come di seguito evidenziato:

a) Raccolta differenziata delle pile esauste

La raccolta è effettuata tramite contenitori collocati presso alcuni punti vendita, (es. ferramenta, fotografo), presso l'ingresso al Centro di Raccolta comunale e presso l'Ufficio Tecnico comunale.

I contenitori sono forniti dal Comune, il quale demanda al Gestore di provvedere al loro ritiro ed all'avvio a impianti di smaltimento e/o recupero.

b) Raccolta differenziata dei medicinali e dei farmaci scaduti

La raccolta è effettuata tramite appositi contenitori che il Gestore provvede a svuotare ed avviare a impianti di smaltimento e/o recupero.

La raccolta è effettuata tramite contenitori collocati presso le farmacie del territorio comunale.

c) Raccolta differenziata degli accumulatori al piombo

Il conferimento di questa tipologia di rifiuto viene consentito esclusivamente alle utenze domestiche presso il Centro di Raccolta Comunale

La raccolta è effettuata tramite appositi contenitori che il Gestore provvede a svuotare ed avviare a impianti di smaltimento e/o recupero.

d) Raccolta differenziata dei prodotti etichettati "T" e/o "F", delle vernici, dei solventi, dei neon e dei contenitori contaminati

Il conferimento di questa tipologia di rifiuto viene consentito esclusivamente alle utenze domestiche presso il Centro di Raccolta Comunale.

La raccolta è effettuata tramite appositi contenitori che il Gestore provvede a svuotare ed avviare a impianti di smaltimento e/o recupero.

Art. 46 – Raccolta differenziata di oli minerali e vegetali esausti

È proibito conferire oli esausti nei cassonetti destinati alla raccolta di rifiuti urbani, in prossimità degli stessi o di altri contenitori destinati alle raccolte differenziate.

Il conferimento di oli minerali esausti è consentito esclusivamente alle utenze domestiche presso il Centro di Raccolta Comunale.

Il conferimento di oli vegetali esausti è organizzato con appositi contenitori collocati sul territorio comunale sia presso alcune mini-isole che presso il Centro di Raccolta Comunale.

È obbligatorio conferire l'olio vegetale esausto a temperatura ambiente in bottiglie di plastica che dovranno essere inserite negli appositi contenitori stradali ben chiuse per impedirne la dispersione.

La raccolta è effettuata tramite appositi contenitori che il Gestore provvede a svuotare ed avviare a impianti di smaltimento e/o recupero.

Art. 47 – Raccolta differenziata del vestiario in disuso e degli stracci

La raccolta del vestiario usato, di calzature appaiate usate, di borse e di cinture usate è organizzata con appositi contenitori di grande volumetria, atti ad impedire il ritiro ai non autorizzati e collocati sul territorio da Associazioni umanitarie senza fini di lucro.

Il vestiario, le scarpe le borse e le cinture dovranno essere puliti e in buono stato.

Gli stracci, i vestiti e le scarpe sporche o in cattive condizioni vanno conferiti nei cassonetti per la raccolta dei rifiuti indifferenziati.

Capo III – Rifiuti urbani provenienti dallo spazzamento e dal rinvenimento stradale o in altri siti pubblici (rifiuti esterni)

Capitolo I – Igiene Urbana

Art. 48 – Spazzamento e rinvenimento stradale

Il servizio di spazzamento stradale dei rifiuti urbani esterni viene effettuato entro il perimetro del Comune e riguarda tutte le strade e piazze pubbliche o ad uso pubblico, compresi i marciapiedi, dotate di pavimentazione permanente e di regolare sistema di smaltimento delle acque piovane.

Il Gestore del servizio pubblico provvede alla raccolta e all'avvio a smaltimento dei rifiuti rinvenuti sulle rive dei corsi d'acqua, nonché sulle scarpate stradali nell'ambito del territorio comunale.

Il servizio non viene effettuato sulle aree date in concessione o in uso temporaneo e rimane a carico dei concessionari secondo le modalità fissate dalla pubblica amministrazione.

La frequenza, le modalità e gli orari dei servizi di spazzamento vengono stabiliti dal Comune in relazione ai bisogni ed alle tecnologie adottate per ogni singola area garantendo il mantenimento delle condizioni igienico-sanitarie generali enunciate all'art. 6 del presente Regolamento.

Il Comune, nel rispetto del codice della strada, può disporre divieti di sosta e limitazioni, nonché la rimozione dei veicoli con le modalità stabilite dalle vigenti leggi, al fine di consentire l'espletamento del servizio di pulizia stradale.

Sarà cura del Gestore del Servizio assicurarsi che il rifiuto così raccolto sia portato a idoneo smaltimento.

Art. 49 – Installazione e uso dei cestini porta rifiuti

A complemento del servizio di spazzamento, il Comune provvede all'installazione e al periodico svuotamento di appositi cestini porta rifiuti, a disposizione degli utenti degli spazi pubblici.

Tali contenitori devono essere usati esclusivamente per il conferimento di rifiuti di piccole dimensioni (carte, pacchetti di sigarette, biglietti e simili).

Il conferimento è obbligatorio in quelle aree o spazi pubblici forniti di cestini; è comunque vietato gettare i rifiuti di piccole dimensioni nelle restanti zone.

La localizzazione di tali installazioni sarà stabilita dal Comune.

È fatto divieto di utilizzare tali contenitori per il conferimento di rifiuti urbani interni e di rifiuti indifferenziati ingombranti.

I contravventori al suddetto divieto saranno sanzionati conformemente a quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 50 – Altri servizi di pulizia

Rientrano fra i compiti affidati al servizio di smaltimento dei rifiuti esterni anche i seguenti:

- Svuotamento cestini e pulizia delle aree verdi (parchi, giardini, aiuole);
- spazzamento e pulizia delle aree dei mercati ambulanti;
- raccolta di siringhe abbandonate;
- raccolta dei rifiuti dagli uffici comunali;
- controllo dello stato dei contenitori stradali (cassonetti, campane, cestini, ecc.);

Art. 51 – Pulizia dei contenitori

Tutti i contenitori dislocati per la raccolta dei rifiuti, quali ad esempio cassonetti, gabbie, ceste, cestini "getta carte", ecc., devono essere sottoposti a periodici interventi di pulizia e disinfezione da parte del personale addetto.

Allo stesso modo deve essere assicurata la pulizia delle aree limitrofe a detti contenitori.

Durante il conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti in genere, dovrà essere evitata ogni dispersione.

I mezzi utilizzati per la raccolta dei rifiuti dovranno essere mantenuti puliti e sottoposti a periodiche disinfezioni da parte del personale addetto.

Il Gestore assicura pulizia e igiene dei contenitori e la tutela igienico-sanitaria della cittadinanza attraverso i periodici interventi di lavaggio e disinfezione dei cassonetti.

Il servizio di lavaggio e disinfezione interno ed esterno dei contenitori per rifiuti viene garantito con periodicità stabilita dal Comune a seconda delle esigenze del servizio.

Art. 52 – Smaltimento rifiuti scaricati abusivamente

Nel caso di scarico abusivo di rifiuti esterni da parte di ignoti su area pubblica, il Comune farà procedere alla loro asportazione e al successivo trasporto a smaltimento previo accertamento delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi (caratterizzazione) nonché previa indagine per accertare i responsabili ai quali addebitare, con diritto di rivalsa, la relativa spesa.

Capitolo II - Obbligo dei privati

Art. 53 – Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati di proprietà privata

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico devono essere tenuti sfalciati e puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari (sia pubblici che privati).

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque sia l'uso e la destinazione, devono conservarli costantemente liberi da qualsiasi rifiuto abbandonato anche da terzi.

A tale scopo, i medesimi devono provvedere alle necessarie recinzioni, all'esecuzione di canali di scolo o di altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità, onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

Qualora si verificassero accumuli di rifiuti e ciò potesse diventare pregiudizievole per l'igiene pubblica, il Sindaco con propria ordinanza, a norma anche delle vigenti leggi sanitarie, intimerà la pulizia di dette aree o terreni entro un termine prefissato entro cui provvedere al loro recupero o smaltimento in modo effettivo e documentato ed al ripristino delle condizioni originarie delle aree stesse.

Trascorso inutilmente il termine di cui sopra, il Comune provvederà d'ufficio alla esecuzione dei lavori addebitando le spese agli interessati.

Art. 54 – Aree occupate da esercizi pubblici, spettacoli viaggianti, manifestazioni

I titolari di concessioni di suolo pubblico o di aree di uso pubblico anche temporanee, quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti, i posteggi auto a pagamento e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

Analogo obbligo vale per i gestori di esercizi, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quali vendita di cibi confezionati, bibite in lattina, chioschi stagionali e simili, risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni. All'orario di chiusura dell'esercizio, l'area in dotazione o comunque antistante deve risultare perfettamente pulita.

Gli Enti Pubblici o Religiosi, le Associazioni, i Circoli, i Partiti Politici, o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse o manifestazioni anche di tipo culturale o sportivo, su strade, piazze e aree pubbliche o di uso pubblico, anche senza fini di lucro, sono tenuti a chiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali preposti e far pervenire al Comune, con debito minimo preavviso, il programma delle iniziative indicando le aree che intendono effettivamente impegnare o utilizzare, al fine di concordare con il Comune le modalità di gestione dei rifiuti prodotti e di consentire allo stesso di predisporre gli eventuali necessari interventi di pulizia.

I promotori devono attivare, con il coordinamento e le indicazioni del Gestore del servizio, un piano di raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dalle loro specifiche attività e dai partecipanti all'evento, impegnandosi a sensibilizzare questi ultimi.

Art. 55 – Carico, scarico e trasporto di merci e materiali e defissione dei manifesti

Fermo restando quanto già disposto dai rispettivi Regolamenti Comunali di Polizia Locale, chiunque effettuando operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, nonché di defissione di manifesti, deposita o lascia cadere sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata su ordine diretto del Comune, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti nonché l'applicazione delle sanzioni conformemente a quanto previsto dall'art. 64 del presente regolamento.

Chi transita con veicoli adibiti al trasporto di materiali e merci lungo le strade deve assicurarsi di non disperdere lungo il percorso tali materiali ed eventualmente intervenire per rimuoverli.

Qualora non sia effettuata la pulizia, questa verrà eseguita dall'apposito servizio pubblico, rimettendo i costi sostenuti al responsabile.

I contravventori ai suddetti obblighi saranno sanzionati conformemente a quanto previsto dall'art. 64 del presente regolamento.

Art. 56 – Pulizia delle caditoie stradali

È assolutamente vietato introdurre rifiuti di qualsiasi genere nelle caditoie stradali.

I contravventori al suddetto divieto saranno sanzionati conformemente a quanto previsto dall'art. 64 del presente regolamento.

Art. 57 – Aree occupate da cantieri

Chi effettua operazioni relative alla costruzione, rifacimento o ristrutturazione di fabbricati in genere, chiunque gestisce un cantiere di lavorazioni edili, anche con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico, è tenuto a pulire, quotidianamente ed alla cessazione dell'attività, le aree pubbliche o ad uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali operazioni ed, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

I proprietari dei cantieri in esercizio, nonché di quelle da considerarsi ormai chiuse per ultimo esercizio, sono tenuti ad attrezzare le aree immediatamente adiacenti con idonee opere (recinzioni, ecc.) al fine di impedire l'accesso ad estranei.

I proprietari dei cantieri in esercizio sono tenuti a provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo inaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche od aperte al pubblico, confinanti con i suddetti cantieri, quando il transito dei veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi lordura o imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc.).

I contravventori ai suddetti obblighi saranno sanzionati conformemente a quanto previsto dall'art. 64 del presente regolamento.

Art. 58 – Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche

Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e aree pubbliche o di uso pubblico, compreso il verde, sono tenute a evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni.

Nel caso vengano lordate le aree suddette, nelle quali è consentito l'accesso a cani o altri animali, le persone che conducono lo stesso hanno l'obbligo di provvedere immediatamente alla pulizia ed alla completa asportazione degli escrementi dell'animale.

A tal fine le persone hanno l'obbligo di avere con sé la strumentazione necessaria a perdere, consistente in paletta, contro paletta e sacchetto, involucro o altro mezzo idoneo per la raccolta e per la pulizia delle defecazioni del proprio animale.

Tale strumentazione a perdere, con le feci dell'animale, devono essere conferite, chiuse in un sacchetto, nei contenitori stradali adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati, interni ed

esterni.

I contravventori ai suddetti obblighi saranno sanzionati conformemente a quanto previsto dall'art. 64 del presente regolamento.

Art. 59 – Pulizia delle aree adibite a spettacoli di tipo saltuario

Le aree adibite a spettacoli di tipo saltuario (spettacoli viaggianti, circhi, luna park, ecc.) devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.

Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area dovrà contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso di pubblico, che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alle installazioni di luna park.

Ferme restando le obbligazioni relative all'assoggettamento alla tariffa giornaliera di cui all'art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006, ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato per lo spazzamento dei rifiuti urbani esterni dovrà ricadere sui gestori delle attività di che trattasi.

Al momento della concessione d'uso del suolo pubblico per spettacoli viaggianti il Comune può disporre, a garanzia delle operazioni di pulizia dell'area, che il richiedente costituisca valida cauzione, sotto forma di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, da determinarsi in relazione alla superficie ed ai giorni occupati.

Art. 60 – Pulizia dei mercati, banchi di vendita all'aperto e chioschi

I concessionari e occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, annuali, stagionali, con cadenza fissa e/o saltuari, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, qualora non ricada nelle competenze del Comune, devono mantenere pulito il suolo al di sotto e attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo per frazione merceologica i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività e conferendo gli stessi al servizio pubblico secondo le modalità indicate dal Gestore.

Art. 61 – Esercizi stagionali

Esercizi stagionali all'aperto dovranno comunicare al Gestore la data di inizio dell'attività con almeno 15 giorni di anticipo, al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani, oppure la predisposizione di apposita articolazione del pubblico servizio.

È fatto obbligo dei titolari di provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori per rifiuti allestiti all'interno dell'area di pertinenza e al loro conferimento nei contenitori per rifiuti solidi urbani collocati dal Gestore su area pubblica, oppure nei contenitori messi a disposizione attraverso la sopraccitata speciale articolazione del pubblico servizio.

TITOLO III - SANZIONI

Capo I – Divieti

Art. 62 – Divieti generali

È vietato l'abbandono, lo scarico e il deposito incontrollato, seppure temporaneo, dei rifiuti, incluse le cartacce e i mozziconi di sigaretta, in aree pubbliche e in aree private soggette ad uso pubblico, nonché in aree private.

È fatto divieto di scaricare rifiuti di qualsiasi genere nelle acque pubbliche e private, o nei pozzetti e caditoie stradali.

È vietato versare o far scorrere sulle aree pubbliche o di uso pubblico, liquidi che rechino lordure, lascino tracce sul suolo, esalino cattivi odori.

È vietato il conferimento al servizio pubblico di raccolta di rifiuti prodotti presso locali e superfici ubicate al di fuori del territorio del Comune di Bovezzo da parte di soggetti non titolati a produrli

sul territorio comunale stesso, in particolare ai non residenti nel Comune di Bovezzo nonché alle utenze che ivi non esercitano un'attività economica.

È vietata, a persone non autorizzate, qualunque operazione di cernita, recupero o rovistamento di qualsiasi materiale conferito comunque al servizio pubblico per lo smaltimento.

È vietata l'attività di smaltimento dei rifiuti urbani, nelle sue varie fasi, da parte di privati che non operino su concessione del Comune.

I rifiuti speciali ed i rifiuti pericolosi (fatta eccezione per i rifiuti pericolosi di provenienza domestica elencati all'art. 12 comma a del presente Regolamento) non possono essere gestiti dal pubblico servizio e dovranno essere obbligatoriamente ricondotti, a cura e spese dei produttori, presso le discariche autorizzate.

È vietato incendiare o bruciare i rifiuti.

I contravventori ai suddetti divieti saranno sanzionati conformemente a quanto previsto dal presente regolamento.

Capo II – Controlli e sanzioni

Art. 63 – Vigilanza sul servizio

La vigilanza sulla corretta applicazione del presente regolamento è affidata alla Polizia Locale, anche in forma associata con Comuni, agli agenti del Corpo Forestale dello Stato o della Polizia Provinciale, all'Arma dei Carabinieri oltre che agli addetti appositamente designati dell'Amministrazione Comunale.

I soggetti di cui al precedente paragrafo sono autorizzati ad effettuare i controlli dei rifiuti conferiti e ad eseguire accertamenti anche con apparecchiature elettroniche, fotografiche, videocamere, e tutte le altre apparecchiature correlate, ad aprire i sacchetti per verificarne il contenuto qualora sia evidente lo smaltimento irregolare ed a compiere ogni altro accertamento utile a stabilire la proprietà degli stessi.

Inoltre, con apposito provvedimento, l'Amministrazione potrà, in qualunque momento, qualora se ne ravvisi la necessità e l'opportunità, decidere di avvalersi di mezzi audiovisivi o di altro mezzo per il controllo delle aree di conferimento e delle aree prospicienti. Le informazioni registrate nel corso del controllo costituiscono dati personali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 196/2003. Saranno predisposti cartelli che avvertono ed indicano la presenza dell'impianto di videoregistrazione. Le registrazioni effettuate saranno utilizzate al solo ed esclusivo scopo di prevenire ed individuare le infrazioni connesse all'abbandono dei rifiuti in conformità a quanto stabilito con provvedimento del 29.11.2000 dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

La vigilanza sotto il profilo igienico-sanitario sul servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti nel territorio comunitario, nelle sue varie fasi, è affidata ai competenti servizi dell'A.S.L.

La vigilanza sotto il profilo della protezione ambientale è affidata ai competenti servizi dell'A.R.P.A..

Al fine dell'applicazione del tributo sui rifiuti, l'attività di verifica sulla natura e la quantità dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, viene svolta dall'Ufficio Tributi secondo quanto previsto dal vigente regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI).

Art. 64 – Sanzioni

Le violazioni accertate a quanto previsto dal presente regolamento sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria nell'ambito di minimi e massimi prefissati ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall'art. 16 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3.

Nella successiva tabella, parte integrante del presente regolamento, sono indicati i valori minimi e massimi della sanzione amministrativa da applicarsi, per le singole violazioni, ad opera del Comando di Polizia Locale, degli agenti del Corpo Forestale dello Stato o della Polizia Provinciale, dell'Arma dei Carabinieri, o delle guardie ambientali eventualmente incaricate dal Comune.

In particolare, per i casi di abbandono di rifiuti al suolo o di deposito incontrollato degli stessi, si adottano le sanzioni già previste dal D.Lgs. 152/2006.

È prevista, nel caso di più violazioni dei disposti di cui al presente articolo, la somma delle sanzioni amministrative previste per ogni singola infrazione commessa.

In caso di recidiva, la sanzione verrà calcolata con la sanzione ridotta triplicata.

Nei confronti di chiunque non ottemperi alle ordinanze sindacali emesse nei casi eccezionali e di urgente necessità, si applicano le norme vigenti in materia.

Sono fatti salvi i diritti di terzi o del Comune per gli eventuali danni subiti.

VIOLAZIONE	SANZIONE (euro)		
	Minima	Massima	Ridotta
Conferimento di rifiuti senza documentazione di autorizzazione presso il Centro di Raccolta Comunale (rif. art. 18)	100,00 + addebito costo smaltimento	500,00 + addebito costo smaltimento	166,70 + addebito costo smaltimento
Deposito di rifiuti fuori dall'area davanti del Centro di Raccolta Comunale o attorno ai contenitori di stoccaggio esistenti presso lo stesso. Conferimento errato di rifiuti presso il Centro di Raccolta Comunale, imputabile all'utente (rif. art. 20)	100	500	166,70
Deposito di rifiuti sopra o attorno ai contenitori di raccolta stradali, anche se in sacchetti chiusi. Conferimento di rifiuti nei contenitori di raccolta stradali differenti da quelli a cui sono destinati (rif. artt. 29 e 30)	100	500	166,70
Mancato ritiro della chiave elettronica per il corretto conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati e organici (rif. art. 30)	50	500	100
Obbligo di pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati di proprietà privata (rif. art. 53)	100	500	166,70
Obbligo di pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici, spettacoli viaggianti, manifestazioni (rif. art. 54)	100	500	166,70
Obbligo di pulizia nelle aree imbrattate dai trasporti di merci e defissioni dei manifesti (rif. art. 55)	100	500	166,70
Introdurre rifiuti di qualsiasi genere nelle caditoie stradali (rif. art. 56)	100	500	166,70
Obblighi di pulizia delle aree interessate da cantieri, quotidianamente ed alla cessazione delle attività (rif. art. 57)	100	500	166,70
Divieto di sporcare il suolo pubblico con deiezioni di animali domestici. Obbligo di avere con sé la strumentazione necessaria a perdere, consistente in paletta, contro paletta e sacchetto, involucro o altro mezzo idoneo, per la raccolta e per la pulizia delle defecazioni dei propri animali domestici (rif. art. 58)	100	500	166,70
Obbligo di pulizia del posteggio del mercato/posto vendita (rif.	100	500	166,70

art. 60)			
Obblighi imposti ai gestori di esercizi stagionali (rif. art. 61)	100	500	166,70
Divieto di incendiare e bruciare i rifiuti. Conferimento al servizio pubblico di raccolta di rifiuti prodotti presso locali e superfici ubicate al di fuori del territorio del Comune di Bovezzo da parte di soggetti non titolati a produrli sul territorio comunale, in particolare ai non residenti nonché alle utenze che ivi non esercitano un'attività economica (rif. art. 62)	100	500	166,70
Abbandono di rifiuti nel territorio del Comune di Bovezzo. (rif. art. 62)	300	3000	600
Abbandono di rifiuti pericolosi nel territorio del Comune di Bovezzo. (rif. art. 62)	600	6000	1200

Gli introiti derivanti dalle sanzioni applicate ai sensi del presente regolamento confluiranno nelle casse comunali.

Art. 65 – Entrata in vigore

Il presente regolamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani entra in vigore immediatamente dopo l'approvazione del Consiglio Comunale.

Ogni disposizione contraria o incompatibile con il testo di codesto regolamento è da considerarsi abrogata.

Modello B

**Comune di Bovezzo
Via Vittorio Veneto n. 28
Servizio Ecologia
25073 Bovezzo (BS)**

consegna a mezzo Fax nr. 030 - 2111204
oppure a mezzo mail: ufficio.tecnico@comune.bovezzo.bs.it

Oggetto: Conferimento di inerti derivanti da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione (un limite settimanale per utenza pari a 0,2 metri cubi o 200 kg).

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a

Prov. _____ il _____ residente a Bovezzo Prov. BS in Via _____

n. _____ codice fiscale _____ codice utente tributario

conferisce i seguenti rifiuti:

C.E.R.		Denominazione	Quantità stimata Kg
·	17 01 07	miscugli o scorie di <u>cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche</u> , purché non contenenti sostanze pericolose.	
·	17 09 04	<u>rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione</u> purché non contenenti mercurio, PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB) e sostanze pericolose in genere.	

Bovezzo lì _____

Firma

ALLEGATO L-quater parte IV del Codice Ambientale

Rifiuti speciali assimilabili ai domestici:

Frazione	Descrizione	EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

ALLEGATO L- quinquies parte IV del Codice Ambientale

Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b - ter), punto 2):

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con o senza ristorante.
8. Case di cura e riposo.
9. Ospedali.
10. Uffici, agenzie, studi professionali.
11. Banche ed Istituti di credito.
12. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
13. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
14. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
15. Banchi di mercato beni durevoli.
16. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
17. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
18. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
19. Attività artigianali di produzione beni specifici.
20. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
21. Mense, birrerie, hamburgerie.
22. Bar, caffè, pasticceria.
23. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
24. Plurilicenze alimentari e/o miste.
25. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio.
26. Ipermercati di generi misti.
27. Banchi di mercato generi alimentari.
28. Discoteche, night club.

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.